REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio di supporto tecnico per l'elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA TRAMITE SARDEGNA CAT

CUP - E29D18000290003

CIG 816948691C

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E TEMPI DI CONSEGNA 3
ART. 2 – DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... 4
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 5
ART. 4 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI 10
ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.....10
ART. 6 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 10
ART. 7 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE.....15
ART. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 16
ART. 9 - ANOMALIA DELL'OFFERTA.....23
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA.....25
ART. 11 - SUBAPPALTO.....25
ART. 12 - RAPPORTI CONTRATTUALI.....26
ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 28
ART. 14 - AMMONTARE DELL'APPALTO 28
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO.....29
ART. 16 - PAGAMENTI 29
ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 30
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 30
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO 32
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....32
ART. 21 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 33
ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO 33
ART. 23 - PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'APPALTO 34
ART. 24 - ULTERIORI INFORMAZIONI 34
ART. 25 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....34
ART. 26 – ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 35
ART. 27 – PENALITÀ.....35
ART. 28 – ALLEGATI.....36

ART. 1 – OGGETTO E TEMPI DI CONSEGNA

Il servizio consiste nel supporto tecnico per l'elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione del progetto elaborato dalla Regione Sardegna e oggetto dell'Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 27/11/2018.

Il servizio richiesto dovrà essere erogato a favore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (S.A.S.I.) della Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, che ha in capo la responsabilità del coordinamento delle attività finalizzate alla redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

Le azioni per le quali si chiede il servizio di assistenza e supporto sono le seguenti:

A. **Supporto alla gestione della governance della Strategia Regionale.** Il servizio richiesto consiste nel supporto tecnico al Servizio SASI incaricato del coordinamento delle attività della Cabina di Regia, nella gestione dei processi organizzativi strategici, nella gestione della governance multilivello e multistakeholder e nella finalizzazione del processo con la redazione del documento "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" garantendo l'applicazione dell'approccio della Agenda 2030. Tenendo conto che la redazione della SRSvS avviene attraverso l'integrazione dei contributi dei gruppi di lavoro multidisciplinari, sia tematici che territoriali, è richiesto un supporto esperto per l'organizzazione, la gestione e la facilitazione dei processi di lavoro finalizzati alla redazione della SRSvS.

B. **Supporto per il coinvolgimento della società civile.** Il servizio richiesto consiste nel supporto per l'avvio e gestione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Sardegna. Il Forum è inteso come uno spazio di informazione, ascolto, confronto e consultazione per la definizione della visione strategica e degli obiettivi a livello regionale, nonché per la loro attuazione e monitoraggio, garantendo il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali interessate.

C. **Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile.** Il servizio richiesto che consiste nel supporto tecnico per la realizzazione di una Mappa di Posizionamento della Regione Sardegna che elabori i dati raccolti dal Gruppo di Lavoro Interassessoriale e li integri con le appropriate informazioni statistiche a partire dai dati del "Rapporto SDGs2019 – informazioni statistiche per l'agenda 2030 in Italia" (ISTAT 2019), dai dati degli indicatori selezionali per la SNSvS (MATTM) e da ulteriori dati che si riterrà opportuno utilizzare al fine di una adeguata rappresentazione del contesto regionale. La Mappa di Posizionamento dovrà costituire uno strumento comunicativo, fruibile e capace di guidare le attività dei Gruppi di Lavoro Tematici, Territoriali e del Forum.

Il contraente dovrà espletare il servizio improrogabilmente entro il 28 febbraio 2021.

La dilazione dei termini di esecuzione non è ammessa se non per cause riconducibili ad un mero interesse del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (SASI) e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore.

L'appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dal Servizio SASI nel "Capitolato tecnico".

Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le attività nel rispetto di quanto prescritto dai documenti di gara che fanno parte integrante della Richiesta d'Offerta (RdO).

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO per il solo fatto di avere presentato offerta.

Per l'espletamento della procedura l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Servizio SASI si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito sistema) accessibile dall'indirizzo www.sardegnacat.it. Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle istruzioni di gara (Allegati D1 e D2).

Nell'ambito del presente Disciplinare, come istruzioni di gara si intendono i documenti contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione dell'offerta (Allegati D1 e D2).

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Servizio SASI da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

ART. 2 – DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D.Lgs. n. 179/2016;
- dotazione hardware e software minima riportata nella home-page del Portale all'indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una *user-id* ed una *password* per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile

per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara" (Allegato D2). In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto.

Fermo restando le modalità di presentazione delle offerte di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dall'articolo 47 dello stesso Decreto; i requisiti devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

È ammessa altresì la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di cui al presente Disciplinare.

Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese e Reti di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in

R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti;
- con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 8 del presente disciplinare devono essere prodotte e firmate digitalmente:
  - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
  - dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
  - dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009;
  - dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009;
  - dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o

se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- le dichiarazioni sostitutive e i requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, dovranno essere presentate da tutte le imprese del RTI;
- relativamente al requisito di capacità tecnico professionali di cui all'art. 4 del presente disciplinare, deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, fermo restando che l'operatore economico mandatario deve possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria;
- la cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel presente disciplinare "Documentazione Amministrativa" all'art. 8 dovranno essere presentati secondo le modalità indicate nella documentazione di gara:
  - in caso di RTI costituito dall'impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
  - in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
  - in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo.

    Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

    Le eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.
- le dichiarazioni relative al Patto di integrità dovranno essere presentate e firmate digitalmente:
  - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta;
  - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;

- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune;

- le condizioni generali di registrazione (Allegato D1) devono essere presentate e firmate digitalmente:
  - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
  - dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

Inoltre, andranno prodotte a sistema e firmate digitalmente:

- in caso di RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
  - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- in caso di Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre, firmata digitalmente;
- in caso di Rete di imprese:
  - dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete; tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa aderente o da persona dotata di poteri di firma;
  - copia informatica autentica del contratto di rete.

Con riferimento al contenuto della Busta tecnica e della Busta economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

- del legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- del legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- del legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
- copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate.

Le disposizioni che precedono, relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti, trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

ART. 4 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI

La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016, mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto con un Ente Pubblico (Amministrazione Regionale o Statale) di assistenza tecnica per l'applicazione di un approccio sistemico allo sviluppo sostenibile (volto a integrare gli aspetti ambientali, sociali ed economici) in ciascuna delle seguenti attività: 1) progettazione, organizzazione, gestione e facilitazione dei processi partecipativi pubblici e delle organizzazioni sui temi dello sviluppo sostenibile con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, società civile; 2) redazione di una campagna di comunicazione e di strumenti di comunicazione per la sensibilizzazione su temi dello sviluppo sostenibile e stimolo alla partecipazione a processi partecipativi; 3) supporto tecnico per la redazione di strumenti di pianificazione strategica e programmazione con sistema di monitoraggio e valutazione di interventi per lo sviluppo sostenibile.

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente appalto viene aggiudicato mediante Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma SardegnaCAT all'indirizzo www.sardegnacat.it, aperta agli operatori abilitati, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

L'importo a base di gara è di € 139.775,41 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 170.526,00. IVA inclusa .

L'appalto è aggiudicato a corpo e non a misura.

Non è ammessa la suddivisione del servizio in lotti.

ART. 6 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La gara viene aggiudicata ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) e dell'art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforma telematica di negoziazione).

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con attribuzione di punti 80 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l'offerta economica.

Il servizio richiesto nel presente appalto è caratterizzato prevalentemente da una prestazione di carattere intellettuale.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (attribuzione punteggio da 0 a 80 punti).

La valutazione delle offerte tecniche è svolta in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

	Ambito	Articolazione ambito	Criteri	Coeffi-cienti C_i	Pesi Q_i
1	**Qualità della proposta MAX 44 punti**	**1.1 Architettura generale dell'offerta MAX 15 punti**	1.1.1 Verrà valutata la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi, la completezza e il grado di dettaglio delle attività, nonché la coerenza delle attività proposte rispetto al contesto, agli obiettivi, ai risultati e agli adempimenti previsti nel capitolato tecnico.	0-1	15
		1.2 Qualità ed efficacia delle soluzioni tecniche e metodologie proposte MAX 29 punti	1.2.1 Metodologie e modalità di svolgimento (Adeguatezza della metodologia proposta rispetto al contesto, all'Agenda 2030 ed alla SNSvS).	0-1	10
			1.2.2 Contenuti e qualità dell'offerta (Adeguatezza dei contenuti delle attività proposte rispetto al contesto, all'Agenda 2030 ed alla SNSvS).	0-1	10
			1.2.3 Cronoprogramma (Coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e tempestività degli interventi).	0-1	2
			1.2.4 Misure di gestione ambientale e responsabilità sociale (es. ISO 14.000, EMAS, SA 8000, etc.) nell'esecuzione del servizio, nella gestione delle risorse umane e dei fornitori. Verranno prese in considerazione anche misure di autocertificazione.	0-1	5
			1.2.5 Scelte logistiche (Adeguatezza e flessibilità delle soluzioni logistiche proposte per lo svolgimento del servizio)	0-1	2
2	**Gruppo di lavoro e organizzazione MAX 26 punti**	**2.1 Adeguatezza del Gruppo di Lavoro MAX 21 punti**	2.1.1 Verrà valutata l'articolazione e la composizione del gruppo di lavoro (esperienza, professionalità competenza e completezza). Il criterio verrà valutato fatto salvo il rispetto del requisito di capacità tecnica.	0-1	20
			2.1.2 Misure di pari opportunità di genere e non discriminazione applicate nella composizione del GdL (bilanciamento tra i generi tra i componenti il GdL, etc.)	0-1	1

		2.2 Modalità organizzative del Gruppo di Lavoro MAX 5 punti	2.2.1 Modalità relazionali con l'Amministrazione (Adeguatezza delle procedure di coordinamento fra le diverse unità/attività previste) e flessibilità organizzativa.	0-1	5
3	**Servizi aggiuntivi MAX 10 punti**	**3.1 Proposte migliorative riguardanti il servizio MAX 4 punti**	3.1.1 Numero e qualità dei servizi o beni aggiuntivi proposti, valutati con riferimento al contributo in termini di efficacia ed efficienza del servizio richiesto.	0-1	4
		3.2 Proposte migliorative riguardanti il gruppo di lavoro MAX 6 punti	3.2.1 Verranno valutati eventuali servizi ulteriori in termini di numero giornate uomo in più rispetto a quanto richiesto, fino al raggiungo di massimo 4 punti. Esperti senior: ● ≥ 20% rispetto al minimo richiesto: 4 ● ≥ 10% rispetto a minimo richiesto: 2 ● < 10% rispetto al minimo richiesto: 0 Esperti junior: ● ≥ 20% rispetto al minimo richiesto: 2 ● ≥ 10% rispetto a minimo richiesto: 1 ● < 10% rispetto al minimo: 0	0-1	4
			3.2.2 Presenza nel GdL di giovani professionisti in possesso di laurea ed alla ricerca del primo impiego da laureato.	0-1	2

N.B.: il servizio utile aggiuntivo è da considerarsi migliorativo laddove apporti un'effettiva utilità al servizio complessivamente considerato.

Si precisa che la relazione tecnica deve essere contenuta in un documento di **massimo 25 pagine, formato A4** aventi max 35 righe ciascuna, carattere arial 10 come meglio dettagliato nel prosieguo del presente documento.

L'operatore economico concorrente dovrà descrivere analiticamente l'offerta tecnica per consentire alla Commissione di gara un'appropriata valutazione dell'offerta secondo i criteri definiti nella Tabella di cui sopra.

L'aggiudicazione telematica avverrà a favore dell'operatore economico che conseguirà il maggior punteggio a seguito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, nominata a tal fine dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Nell'ambito della RdO **non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti**.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi specificate nel presente documento;

- offerte che siano **sottoposte a condizione**;
- offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento.

Il Servizio SASI a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, **non procedere all'aggiudicazione**.

Accettando tale incarico, l'operatore economico appaltatore si impegna a eseguire i servizi in oggetto **entro e non oltre i termini tassativi** indicati dalla Regione.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Apertura "Busta di qualifica": verifica della documentazione amministrativa.

Nella prima fase il seggio di gara procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa).

Apertura "Busta tecnica": valutazione offerta tecnica.

Nella seconda fase la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avrà il compito di valutare le offerte tecniche pervenute assegnando un punteggio per ogni criterio come di seguito dettagliato.

La commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e alla conseguente attribuzione dei punteggi nel modo di seguito descritto:

A. **valutazione per criterio** mediante l'attribuzione, a ciascuna offerta tecnica j, di un valore compreso tra 0 e 1 ai coefficienti C_i^j in base alla documentazione presentata. Il valore assegnato al coefficiente C_i^j (relativo al criterio i-esimo dell'offerta j-esima) è ottenuto come media aritmetica della valutazione fatta da ciascun commissario sulla base della Tabella B;

B. **attribuzione del punteggio** P a ciascuna offerta mediante la somma dei prodotti dei coefficienti C_i^j per i relativi pesi ponderali Q_i mediante la formula $P_j = \sum_{i=1}^{12} C_i^j \cdot Q_i$ dove j indica l'offerta j-esima;

C. **verifica** che il punteggio ottenuto dal partecipante, prima della riparametrazione, sia pari o superiore al minimo richiesto di 45 su 80;

N.B. - Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, e pertanto saranno esclusi dalla gara, i concorrenti i cui progetti tecnici abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50/80.

La commissione di gara procederà quindi alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti alle offerte che hanno totalizzato nella fase precedente un punteggio pari o superiore a 50 operando criterio per criterio nel modo seguente:

a) riparametrazione dei coefficienti con la formula $K_i^j = \frac{C_i^j}{C_{i,max}}$ dove

- K_i^j è il coefficiente riparametrato relativo alla ditta j e al criterio i, arrotondato alla seconda cifra decimale
- C_i^j è il coefficiente non riparametrato relativo alla ditta j e al criterio i
- $C_{i,max}$ è il massimo valore ottenuto prima della riparametrazione per il criterio i

b) calcolo del punteggio relativo all'offerta tecnica per ogni offerta j con la formula $R_j = \sum_{i=1}^{12} K_i^j \cdot Q_i$ dove R_j è il punteggio dell'impresa j dopo la riparametrazione.

Non è prevista una seconda riparametrazione sul punteggio tecnico finale ma solo quella sui singoli criteri.

Saranno **escluse** dalla gara le offerte **parziali** o quelle nelle quali fossero sollevate **eccezioni** e/o **riserve** di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato tecnico o negli altri documenti di gara, ovvero che siano **sottoposte a condizione**.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere per ciascun criterio di valutazione individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra cinque giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi farà corrispondere un coefficiente matematico compreso tra 0 e 1 e arrotondato alla seconda cifra decimale, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Il valore assegnato al coefficiente è ottenuto come media delle attribuzioni dei commissari arrotondato alla seconda cifra decimale. Ad esempio se per C_i^j, criterio i dell'offerta j, i commissari hanno attribuito i valori 0,64 – 0,68 – 0,71 il criterio assumerà il valore $\frac{0,64+0,68+0,71}{3} = 0.676666\overline{6} \rightarrow C_i^j = 0.68$ cui corrisponde il livello di valutazione 3.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente Tabella B.

TABELLA B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
LIVELLO DI VALUTAZIONE	**COEFFICIENTI**
Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	$\mathbf{0.9 \leq C \leq 1}$
Livello 4. Più che adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	$\mathbf{0.7 \leq C < 0.9}$

Livello 3. Parzialmente adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	$\mathbf{0.4 \leq C < 0.7}$
Livello 2. Parzialmente inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	$\mathbf{0 < C < 0.4}$
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	**0**

Apertura "Busta economica": attribuzione del punteggio Po per l'offerta economica da 0 a 20 punti.

L'attribuzione da 0 a 20 punti sarà effettuata nel modo seguente:

1. si calcola il coefficiente C_j con la seguente formula matematica:

per $A_i = 0$ $\quad C_i = 0$

per $A_i > 0$ $\quad C_i = (10/9)^{((Aj-Amax)/(Aj))}$

dove

C_j = Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta economica del concorrente j-esimo

A_j = ribasso calcolato come differenza tra l'importo a base d'asta e l'offerta del concorrente j-esimo

A_{max} = importo del ribasso più alto

2. il punteggio P_o per l'offerta economica è calcolato moltiplicando per 20 il coefficiente C_j ($P_o = 20 \cdot C_j$)

ART. 7 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (SASI) Via Roma, 80 – 09123 Cagliari (CA), C.F. 80002870923 Tel. 070/6066456 - PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Per informazioni:

- Luisa Mulas, email: lmulas@regione.sardegna.it Telefono: 070 6068034
- Emanuela Manca, email: emamanca@regione.sardegna.it Telefono: 070 6066968
- Lucia Anna Sedda, email: lsedda@regione.sardegna.it Telefono: 070.6066546.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Cocco

La documentazione a base di gara è costituita da:

a) Disciplinare di gara.
b) Capitolato Tecnico (Allegato 1).
c) ALLEGATO A – Domanda di partecipazione
d) ALLEGATO B – DGUE (documento di gara unico europeo);
e) ALLEGATO C – Patto d'integrità;
f) ALLEGATO D1 – "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale" e ALLEGATO D2 – "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara"
g) ALLEGATO E – DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
h) Curriculum vitae (C.V.) di ciascun componente del Gruppo di Lavoro;
i) ALLEGATO F – Offerta economica.

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO per il solo fatto di avere presentato offerta.

Le informazioni complementari sul disciplinare di gara e sui documenti di gara potranno essere richieste **fino al termine tassativo del giorno 3 febbraio 2020 alle ore 14:00**. Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite.

Messaggistica

Il Servizio SASI ha la facoltà di inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto attraverso la funzionalità della piattaforma (messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, che sarà attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "messaggi"; sarà sua cura e onere prenderne visione.

ART. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati **esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCAT, in formato elettronico**

ed **essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 14.00 del giorno 13 febbraio 2020**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La seduta pubblica per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il **giorno 14 febbraio ore 10:30** presso la sede dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Via Roma, 80 Cagliari.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a **pena di esclusione**, dai seguenti documenti **redatti in lingua italiana**:

1.1 - "Busta di Qualifica" documentazione amministrativa;

1.2 - "Busta Tecnica" offerta tecnica con C.V. del gruppo di lavori;

1.3 - "Busta Economica" offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta di Qualifica**.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta Tecnica**.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta Economica**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar) ad eccezione dei C.V. del gruppo di lavoro.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

1.1 - "Busta di Qualifica" Documentazione Amministrativa

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" dovranno essere allegati i sotto elencati documenti firmati digitalmente:

1. **Allegato A – Domanda di partecipazione**.
2. **Capitolato tecnico** firmato per accettazione (Allegato 1);

3. **Disciplinare di gara** firmato per accettazione;
4. **Garanzia provvisoria** corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazioni o requisiti.

   L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata **garanzia provvisoria**, pari al **2 per cento** del prezzo base (importo a base di gara) di cui all'articolo 5 del presente disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

   Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve prevedere espressamente:

   - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
   - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
   - l'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni**, a semplice richiesta scritta del Servizio SASI;
   - deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
   - deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

   La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere **firmata digitalmente, con estensione .P7M**, sia dal concorrente che dal fideiussore.

   La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

   L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

   Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità.

   Pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazioni o requisiti.
5. **Allegato B - Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto** ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016; esso contiene dichiarazioni formali da parte dell'operatore economico riguardanti situazioni che comportano o che possono comportare l'esclusione dalla gara come pure aspetti relativi al possesso di pertinenti criteri di selezione. Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del Raggruppamento Temporaneo di professionisti

dovrà presentare un DGUE distinto.

6. **Allegato C - Patto d'integrità**. I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato C. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

   Il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra la Regione Sardegna e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

7. **Allegato D1 – "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale" e Allegato D2 - "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara",** compilati e firmati digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (solo per l'impresa singola o mandataria).

8. **Allegato E – DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze** che dovrà essere firmato per presa visione.

1.2 – "Busta Tecnica" offerta tecnica.

La busta tecnica dovrà contenere:

- relazione tecnica predisposta dal partecipante,
- C.V. del Gruppo di Lavoro (unico file compresso);
- descrizione dettagliata delle forniture.

La **relazione tecnica** predisposta dal partecipante deve essere contenuta in un documento formato A4 di max 25 pagine aventi max 35 righe ciascuna, carattere Arial 10 (i C.V. del gruppo di lavoro, eventuali schemi riepilogativi e la descrizione dettagliata delle forniture con le caratteristiche ambientali delle stesse, **non sono compresi** nelle 25 cartelle), che illustri dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti, in conformità con

l'articolazione delle attività indicate nel capitolato (descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, le relative metodologie operative, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali, i criteri e la strumentazione adottati per la realizzazione delle attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell'offerta secondo i criteri definiti all'art. 5).

La **relazione tecnica** dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli.

1) **Descrizione del servizio**: dovrà contenere la descrizione e l'articolazione delle attività proposte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara. Dovrà comprendere la descrizione delle metodologie che si intendono proporre e le modalità di coinvolgimento e di accompagnamento dei destinatari delle azioni, il cronoprogramma e le soluzioni logistiche proposte per lo svolgimento del servizio, nonché le misure di gestione ambientale e di responsabilità sociale che si intendono adottare. Potranno essere descritti ulteriori elementi che il concorrente ritenga utili per consentire un'appropriata valutazione dell'offerta e delle soluzioni tecniche adottate.
2) **Gruppo di lavoro:** dovrà comprendere la descrizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro che verrà impiegato per l'espletamento delle attività. Per ciascun componente dovranno essere indicate le competenze ed esperienze rilevanti, il tipo di attività che svolgeranno nell'appalto e l'impegno in termini di giornate uomo. Si dovrà desumere in maniera chiara ed inequivocabile "chi fa cosa".
3) **Modalità organizzative del gruppo di lavoro**: dovranno essere dettagliate le procedure di coordinamento tra le diverse attività e con la stazione appaltante, la flessibilità organizzativa nonché le misure di pari opportunità di genere e non discriminazione interne al gruppo di lavoro.
4) **Proposte migliorative sui servizi aggiuntivi**: dovranno essere inserite le indicazioni degli eventuali servizi o beni proposti in aggiunta a quelli richiesti e i miglioramenti attesi in termini di efficacia ed efficienza del servizio offerto.
5) **Proposte migliorative riguardanti il gruppo di lavoro**: verranno valutati eventuali servizi ulteriori in termini di numero di giornate rispetto a quanto richiesto e la presenza di giovani professionisti alla ricerca di primo impiego da laureati.

I C.V. del gruppo di lavoro devono riportare in modo chiaro tutti i dati necessari alla valutazione da parte della commissione giudicatrice, con evidenziate le competenze ed esperienze richieste nell'art. 5 del Capitolato Tecnico. In particolare si deve evincere, per ciascun incarico/esperienza/rapporto di lavoro indicato, la data, l'oggetto, il committente/datore di lavoro, la durata dell'incarico/rapporto di lavoro, la forma contrattuale dell'incarico/contratto e deve essere presente una breve descrizione delle prestazioni svolte. Si auspica l'utilizzo del CV in formato

Europeo e un numero di pagine non superiore a 10.

N.B.: La relazione tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell'Offerta economica.

1.3 – "Busta Economica" Offerta economica.

La busta economica deve contenere l'offerta economica "Allegato F".

Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana**.
- Si procede all'aggiudicazione anche in caso di **una sola offerta valida**.
- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- Il Servizio SASI si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Servizio SASI non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
- Il Servizio SASI si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell'appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
- Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Servizio SASI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

In una prima fase il seggio di gara in seduta pubblica procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa), attraverso le seguenti operazioni:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la **Busta di Qualifica**;
- verificare la regolarità del contenuto dei documenti;
- procedere all'ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

N.B: Soccorso istruttorio

Le **carenze di qualsiasi elemento formale della domanda** possono essere **sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'operatore economico, su richiesta della Regione, dovrà presentare, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni, **entro il termine stabilito dalla stazione appaltante e che non potrà in ogni caso eccedere i 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta.**

Il Servizio SASI affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate entro il termine stabilito a **pena di esclusione**.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Servizio SASI ne richiederà comunque la regolarizzazione ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, fissato dalla Regione, il concorrente è **escluso** dalla gara.

N.B. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di esclusione di un concorrente nella fase di verifica amministrativa, il soggetto che presiede la gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la Busta Economica dello stesso.

Successivamente il Servizio SASI comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascun operatore economico concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche (offerte tecniche).

In seguito la commissione di gara procederà in seduta riservata alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno del sistema della "Busta Tecnica" rispetto alle specifiche del capitolato e dei criteri di valutazione attribuendo i punteggi e redigendo uno o più verbali.

Una volta completata la verifica della documentazione tecnica, la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascun operatore economico concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura dell'offerta economica;
- al calcolo della soglia di anomalia;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale;
- alla formazione della graduatoria finale.

A seguito all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia si procederà, in caso di esito positivo, all'esclusione dell'offerta anomala;

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante come segue: i concorrenti che hanno proposto la medesima offerta, saranno invitati a migliorare l'offerta mediante rilanci da effettuarsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica entro un termine massimo di tre ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta. In caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente debitamente delegato.

ART. 9 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

NB. La commissione, ai fini dell'individuazione dell'anomalia delle offerte, terrà conto del punteggio

effettivamente assegnato agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica) prima della riparametrazione.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, **spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse**, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato **direttamente dalla commissione giudicatrice di gara**, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;

c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Il Servizio SASI richiede, assegnando al concorrente un **termine non inferiore a quindici giorni**, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il Servizio SASI **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la commissione giudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e propone alla stazione appaltante l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

La riparametrazione verrà effettuata a seguito della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la **sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La **mancata costituzione** della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

c) nonché l'operatività della garanzia medesima **entro quindici giorni**, a semplice **richiesta scritta** della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è **progressivamente svincolata** a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere **fino alla data di emissione** del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, il Servizio SASI provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto non espressamente richiamato si applica l'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno **dichiararlo con nota aggiuntiva in sede di offerta**.

Andranno indicate le **parti dell'offerta** che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Il Servizio SASI corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si tratti di P.M.I., si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

ART. 12 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

La Regione, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore stabilisce il nominativo del proprio Direttore Tecnico, responsabile per l'appalto in oggetto.

Si precisa che il Servizio SASI **non autorizzerà proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica** stabilita **del 28 febbraio 2021**, salvo gravi impedimenti che dovranno essere accertati dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà garantire, **a pena di risoluzione contrattuale**, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche **errore** o **discordanza** tra i documenti d'appalto e contrattuali, lo stesso deve informare immediatamente il Servizio SASI perché questi si pronunci sull'esatta interpretazione. L'interpretazione del Servizio SASI ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Servizio SASI trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Servizio SASI paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Soggetto aggiudicatario, dovrà presentare entro **15 giorni (quindici)** dalla stipula del contratto, a seguito dell'incontro con la stazione appaltante, un piano di dettaglio attuativo delle attività con allegato il cronoprogramma (piano operativo definitivo), che sarà oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante.

Il Servizio SASI si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente capitolato e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce **inadempienza contrattuale,** determinando, conseguentemente, la **risoluzione del contratto** per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

ART. 14 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutte le forniture, i servizi e le prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
- tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessorie e alla finalizzazione del collaudo;
- le spese per la stipula del contratto.

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di

I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del contratto. Il Servizio SASI procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il Servizio SASI si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da poter tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto, quindi di quanto eseguito e consegnato, e il rispetto di tutto quanto richiesto.

Il Servizio SASI si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso alcun onere per la Regione.

ART. 16 - PAGAMENTI

L'importo dovuto verrà corrisposto nel seguente modo:

- l'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione secondo le indicazioni stabilite dal comma 18 dell'art. 35 Decreto Legislativo n. 50 del 2019;
- i successivi pagamenti saranno effettuati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in corrispondenza di servizi e forniture accessorie eseguite per almeno Euro 24.000 (IVA esclusa), e l'ultima, corrispondente al saldo finale, a completamento del servizio e della fornitura accessoria.

L'Amministrazione si riserva di concedere SAL anche quando gli importi maturati dall'impresa siano di importo inferiore.

I pagamenti verranno effettuati previa verifica in corso d'opera della corretta esecuzione delle

attività previste nell'appalto e parere favorevole della Stazione appaltante e verificata la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

L'importo a saldo dell'intero corrispettivo contrattuale, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione, verrà liquidato solo a seguito di regolare esecuzione e senza riserve da parte dell'Ente appaltante.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente alla Regione.

L'Amministrazione provvederà al pagamento a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta e dell'emissione di **regolare fattura**, redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali conformemente alle modalità previste dal contratto. Le fatture emesse dovranno contenere il riferimento al contratto, il CUP e il CIG, e dovranno essere intestate e trasmesse alla Regione esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. **Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per la corretta rendicontazione del progetto e per agevolare le attività di verifica e controllo**.

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e la Regione Sardegna che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, **sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari**.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Servizio SASI può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Servizio SASI può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo nell'esecuzione.

Quando il direttore esecutivo del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Servizio SASI, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP o il direttore esecutivo del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Servizio SASI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria del Servizio SASI ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Il Servizio SASI si riserva ogni

diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio nelle date prestabilite.

Il Servizio SASI ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Oltre alle suindicate motivazioni e a quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo nel caso l'inadempimento risulti da reclami **presentati al Servizio SASI da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi**.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 il Servizio SASI può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall'articolo 13 del presente capitolato.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento, anche per quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Servizio SASI da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il contraente è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il committente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. Il contraente si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

Il contraente si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato diversamente dal presente atto, oltre da quanto in mejus presentato dall'appaltatore in sede di offerta, come disposto dalla direzione esecutiva del contratto in corso d'opera.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve produrre, nel termine assegnato dall'Amministrazione la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto.

Faranno parte del contratto di appalto:

- RDO (Richiesta d'Offerta);

- il presente disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara;
- la relazione tecnica presentata dall'operatore economico;
- C.V. dell'esperto;
- C.V. del gruppo di lavoro;
- tutta la documentazione caricata sul sistema Sardegna CAT.

ART. 23 - PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'APPALTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento di quanto prodotto, seppure come accessorio, per l'esecuzione del contratto dell'appalto in oggetto, in ogni formato realizzati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'appalto, rimangono di titolarità esclusiva del Servizio SASI che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Detti diritti, ai sensi della L. 22/04/1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

ART. 24 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico **DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale** che verrà richiesto per tale verifica dalla Regione;
- ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è fatto salvo il diritto del Servizio SASI alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare e nel capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 25 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni

comunicate al Servizio SASI dai partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.

ART. 26 – ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3
- L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, della Legge cit., la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 cit. sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
- Al fine di assicurare il rispetto delle norme suindicate, alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato.

ART. 27 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dal capitolato tecnico, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissa nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale il Sevizio SASI, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i

tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse della Regione e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'appaltatore.

ART. 28 – ALLEGATI

Di seguito si riportano gli allegati al presente disciplinare:

Allegato 1 – Capitolato Tecnico

Allegato 2 - Quadro sinottico progetto e governance

Allegato A – Dichiarazione di partecipazione

Allegato B – Documento di gara unico europeo (DGUE)

Allegato C – Patto d'integrità

Allegato D1 – Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale

Allegato D2 – Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara

Allegato E – DUVRI

Allegato F – Offerta economica

Il Direttore del Servizio
Gianluca Cocco